

DOCUMENTO PER LE SEGNALAZIONI INTERNE DI VIOLAZIONI, ILLECITI E IRREGOLARITA'

AUTORE	FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA
APPROVATO DA	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13.12.2023
STATO	VALIDATO – IN VIGORE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALL'APPROVAZIONE
PERIMETRO DI APPLICAZIONE	FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA
VERSIONE PRECEDENTE	nd – trattasi della prima versione del documento
AGGIORNAMENTI ANNUALI	1/2023
OWNER	DIRETTORE GENERALE

INDICE

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
3.	SCOPO	5
4.	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
5.	PRINCIPI GENERALI	5
6.	AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO.....	6
7.	CANALI DI SEGNALAZIONE.....	8
8.	GESTORE DELLA SEGNALAZIONE	10
9.	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	11
10.	TUTELA DEL SEGNALANTE	14
11.	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	16
12.	INFORMATIVA PRIVACY	18
13.	ARCHIVIZIONE E TRACCIABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE	19

1. DEFINIZIONI

Autorità Giudiziaria o Contabile¹: Autorità prevista dalla legge, in posizione imparziale, preposta all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Contesto Lavorativo: attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, il Segnalante acquisisce Informazioni sulla Violazione e nel cui ambito potrebbe subire Ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione pubblica ovvero di denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile.

Divulgazione pubblica: attività consistente nel rendere di pubblico dominio Informazioni sulla Violazione tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Facilitatore/i: persona fisica, discrezionalmente scelta dal Segnalante, che assiste quest'ultimo nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza e identità devono essere mantenute riservate.

Gestore della Segnalazione: il responsabile della funzione Compliance di Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole a cui è affidata la ricezione e la gestione della Segnalazione.

Informazione/i sulla/e Violazione/i: (i) informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti le Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nel Contesto Lavorativo, e/o (ii) gli elementi riguardanti condotte volte a occultare tali Violazioni.

Persona/e coinvolta/e: persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione, ovvero nella Divulgazione pubblica, come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque coinvolta nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Personale del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole: tutti coloro che intrattengono con il Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole rapporti di consulenza e/o collaborazione aventi carattere continuativo.

Piattaforma: lo strumento informatico utilizzato dal Fondo Pensione Gruppo Bancario Credit Agricole quale canale di segnalazione interna di cui al successivo paragrafo 7.

Segnalante: persona fisica che effettua (i) una Segnalazione mediante canale interno o esterno come meglio specificato al successivo paragrafo 7 e/o (ii) una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile e/o (iii) una Divulgazione pubblica.

Segnalazione/i: comunicazione in forma scritta od orale, avente a oggetto Informazioni sulle Violazioni.

Segnalazione/i circostanziata/e: Segnalazione le cui informazioni presentano un grado di dettaglio sufficiente a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti nell'ambito di contesti puntualmente

¹Corte dei conti, giurisdizioni contabili regionali o provinciali.

determinati e/o a consentire l'individuazione degli elementi utili e/o necessari per indagare la fondatezza della Segnalazione (es. (i) la collocazione spazio-temporale dell'evento segnalato, (ii) la descrizione del fatto e (iii) le generalità, o altri elementi che consentano di identificare la Persona coinvolta).

Riscontro: comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.

Ritorsione/i: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della Divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante in via diretta o indiretta un danno ingiusto.

Violazione/i: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole e che consistono in:

1. Violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, delle procedure aziendali, del sistema di deleghe e poteri e del Codice Etico del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole e/o atti illeciti da cui possa derivare anche solo in via potenziale la commissione di un reato presupposto e una responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: (i) appalti pubblici; (ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; (iii) sicurezza dei trasporti; (iv) tutela dell'ambiente; (v) radioprotezione e sicurezza nucleare; (vi) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; (vii) salute pubblica; (viii) protezione dei consumatori; (ix) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea("lotta contro la frode e le altre attività che ledono gli interessi finanziari");
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti precedenti (3, 4 e 5).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI ESTERNI

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*);
- Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR);
- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. Whistleblowing);
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937.

2.2. RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNI

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231/2001 adottato dal Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole;
- procedure aziendali adottate dal Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole;
- sistema di deleghe e poteri adottato dal Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole;
- Codice di Etico di Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole.

3. SCOPO

Il Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole (di seguito, anche il **“Fondo Pensione”**), in conformità ai propri valori e alle disposizioni normative vigenti, adotta la presente procedura al fine di definire il processo di gestione delle Segnalazioni alla luce delle disposizioni previste dal D.Lgs. 24/2023.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica al Fondo Pensione.

5. PRINCIPI GENERALI

I principi generali a cui il Fondo Pensione si ispira nel processo di gestione delle Segnalazioni sono i seguenti:

- **Autonomia, imparzialità e indipendenza:** il Gestore della Segnalazione e tutti i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti nel processo di gestione della Segnalazione devono garantire il rispetto dei principi di autonomia, imparzialità e indipendenza durante l'intero processo di gestione della Segnalazione.
- **Divieto di Ritorsione:** qualora il Segnalante abbia effettuato una Segnalazione che viene ritenuta veritiera e fondata, il Fondo Pensione, in applicazione dell'articolo 17 del D.Lgs. 24/2023, vieta e sanziona qualsivoglia Ritorsione o condotta discriminatoria nei confronti dei soggetti tutelati dal D.Lgs. 24/2023 e meglio indicati nel successivo paragrafo 6.1 della presente procedura.
- **Formazione:** al fine di garantire professionalità durante il processo di gestione della Segnalazione, il Gestore della Segnalazione riceve un adeguato livello di formazione professionale in merito alle tematiche rilevanti per tale processo. La presente procedura viene inoltre diffusa a tutto il Personale del Fondo Pensione.
- **Protezione delle informazioni e dei dati personali:** il trattamento dei dati personali deve avvenire in conformità al Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e di ogni altra disposizione vigente: il tutto come meglio specificato nel prosieguo della presente procedura.
- **Riservatezza:** il Segnalante, il Gestore della Segnalazione e tutti i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti nel processo di gestione della Segnalazione devono garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta, del Facilitatore, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione in ogni stato e fase del relativo processo.
- **Veridicità e fondatezza dei fatti segnalati:** il Segnalante deve effettuare esclusivamente Segnalazioni circostanziate che coscientemente e ragionevolmente ritiene essere veritiere e fondate, sulla base delle informazioni che lo stesso ha conosciuto nel Contesto Lavorativo.

6. AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO

6.1. AMBITO SOGGETTIVO

Le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 si applicano ai seguenti possibili Segnalanti che prestano la propria attività a favore del Fondo Pensione, in conformità con quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 24/2023:

- a) i lavoratori subordinati, i somministrati, gli apprendisti, i volontari, i tirocinanti, i lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro occasionali;
- b) i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione;
- c) i liberi professionisti e i consulenti;
- d) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi, o che realizzano opere;

- e) tutto il Personale avente funzioni di rappresentanza, vigilanza, direzione o amministrazione, ovvero che abbia potere gestorio e di controllo sulle attività, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

In conformità alla normativa vigente, le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 si applicano anche quando la Segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico, nei casi sopra descritti, non è ancora iniziato, se le Informazioni sulla Violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le Informazioni sulla Violazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

In conformità ai propri valori e alle disposizioni normative contenute nel D.Lgs. 24/2023, il Fondo Pensione si impegna a riconoscere e garantire tutela contro le Ritorsioni anche a coloro che hanno un legame affettivo o lavorativo con il Segnalante, di seguito indicati:

- a) i Facilitatori;
- b) i soggetti del medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante cui sono legati da un rapporto affettivo, ovvero di parentela entro il quarto grado;
- c) i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo dello stesso e con cui hanno un rapporto abituale e corrente;
- d) gli enti di proprietà del Segnalante, ovvero gli enti per i quali lo stesso Segnalante presta attività lavorativa.

6.2. AMBITO OGGETTIVO

Possono costituire oggetto di Segnalazione le condotte commissive, ovvero le condotte omissive, riferite sia a comportamenti posti in essere, sia a condotte potenzialmente realizzabili di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del Contesto Lavorativo e ha motivo di ritenere fondate e riferibili a:

1. Violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, delle procedure aziendali, del sistema di deleghe e poteri e del Codice Etico del Fondo Pensione e/o atti illeciti da cui possa derivare anche solo in via potenziale la commissione di un reato presupposto e una responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: (i) appalti pubblici; (ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; (iii) sicurezza e conformità dei prodotti; (iv) sicurezza dei trasporti;

- (v) tutela dell'ambiente; (vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; (vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; (viii) salute pubblica; (ix) protezione dei consumatori; (x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ("lotta contro la frode e le altre attività che ledono gli interessi finanziari");
 4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta;
 5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti sopra indicati (2, 3 e 4).

Non possono costituire oggetto di Segnalazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate o derivanti in qualunque modo da un interesse personale inerente al rapporto di lavoro individuale del Segnalante;
- b) contestazioni, rivendicazioni o richieste inerenti a rapporti lavorativi del Segnalante con le figure gerarchicamente sovraordinati;
- c) Informazioni sulle Violazioni palesemente prive di fondamento;
- d) Informazioni sulle Violazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o voci non attendibili (c.d. voci di corridoio);
- e) fatti/atti in materia di (i) sicurezza e difesa, (ii) appalti nel settore della difesa e (iii) sicurezza nazionale.

7. CANALI DI SEGNALAZIONE

7.1. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Il Fondo Pensione ha previsto i seguenti canali interni per effettuare una Segnalazione:

- a. **in forma scritta:** attraverso una Piattaforma di segnalazione reperibile al seguente link: nel sito internet del Fondo Pensione: <https://ca-fondopensione.integrityline.com/> che consente di inviare messaggi scritti e allegare documenti.

- b. **in forma orale:** attraverso la Piattaforma che consente, altresì, di effettuare e inviare registrazioni di messaggi orali.

La Piattaforma garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta, del Facilitatore, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, in quanto caratterizzata da strumenti crittografati.

7.2. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA PRESSO ANAC

Il Segnalante può ricorrere al canale di segnalazione esterna attivo presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) solo nei seguenti casi espressamente stabiliti dall'art. 6, D.Lgs. 24/2023:

- a) non è prevista, nell'ambito del Contesto Lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna o non è attivo o anche se attivato, non risulta essere conforme alla normativa applicabile con riferimento al Gestore della Segnalazione e alle modalità di presentazione delle Segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta, del Facilitatore, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- b) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte del Gestore della Segnalazione;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

7.3. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Attraverso una Divulgazione pubblica, il Segnalante rende le Informazioni sulle Violazioni di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

In tale circostanza, la protezione del Segnalante è tuttavia riconosciuta solo nel caso in cui al momento della Divulgazione ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ad una Segnalazione interna, a cui non è stato dato riscontro in merito alle misure previste/adottate o nei tempi previsti, ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC, la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al Segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);

- è stata effettuata una Segnalazione esterna direttamente all'ANAC che, tuttavia, non ha dato riscontro al Segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione entro termini ragionevoli;
- sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze, il Segnalante ritenga che la Violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o possa comportare il rischio di Ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Nella Divulgazione pubblica, dove il Segnalante riveli volontariamente la propria identità, non rileva la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste per il Segnalante.

7.4. DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE

Il Decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità Giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel Contesto Lavorativo. A tale proposito si precisa che, qualora il Segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una Segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal Decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale, in merito a reati procedibili d'ufficio.

8. GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

Il Fondo Pensione ha individuato, in conformità con il disposto dell'articolo 4, comma 2, D.Lgs. 24/2023, un soggetto esterno, autonomo e formato quale Gestore della Segnalazione.

Il Fondo Pensione ha identificato il Gestore della Segnalazione nel responsabile della funzione Compliance.

Qualora la Segnalazione dovesse avere ad oggetto Violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, delle procedure aziendali, del sistema di deleghe e poteri e del Codice Etico del Fondo Pensione e/o atti illeciti da cui possa derivare anche solo in via potenziale la commissione di un reato presupposto e una responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001, il Gestore della Segnalazione provvede ad informare l'Organismo di Vigilanza.

9. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Ricezione della Segnalazione

I Segnalanti sono tenuti a effettuare le Segnalazioni attraverso l'utilizzo dei canali indicati al precedente paragrafo 7.1 della presente procedura.

Una volta ricevuta la Segnalazione, il Gestore della Segnalazione è tenuto a dare notizia dell'avvenuta ricezione al Segnalante entro 7 (sette) giorni.

Qualora la Segnalazione pervenisse ad un soggetto diverso dal Gestore della Segnalazione, il soggetto venuto a conoscenza delle Informazioni sulle Violazioni è tenuto a inoltrare entro il termine di 7 (sette) giorni la Segnalazione al Gestore della Segnalazione, mediante l'utilizzo dei medesimi canali previsti al paragrafo 7.1 della presente procedura, dandone, altresì, contestuale notizia al Segnalante.

Valutazione dell'ammissibilità della Segnalazione ricevuta

Prima di procedere con l'istruttoria, il Gestore della Segnalazione è tenuto a effettuare un'analisi preliminare della Segnalazione al fine di valutarne l'ammissibilità.

In particolare, durante questa fase, il Gestore della Segnalazione valuta che la Segnalazione ricevuta sia una Segnalazione circostanziata e che l'oggetto della Segnalazione sia conforme alle disposizioni di legge applicabili e alla presente procedura.

Nel caso in cui venga accertata l'ammissibilità della Segnalazione, il Gestore della Segnalazione procede con le attività relative alla successiva fase istruttoria, nel rispetto dei principi generali indicati al precedente paragrafo 5 della presente procedura.

Nell'ipotesi in cui, invece, la Segnalazione venga ritenuta inammissibile, il Gestore della Segnalazione provvede alla relativa archiviazione, redigendo apposita relazione recante le motivazioni sottostanti la decisione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ritengono archiviabili le seguenti Segnalazioni:

- i) generiche o non adeguatamente circostanziate;
- ii) palesemente infondate;
- iii) riferite a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività istruttorie già concluse, ove dalle preliminari verifiche svolte non emergano nuove informazioni che richiedono ulteriori approfondimenti;
- iv) per le quali, alla luce degli esiti dell'indagine preliminare svolta, non emergono elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase istruttoria;
- v) per le quali, alla luce degli esiti dell'indagine preliminare svolta, non risulta possibile effettuare ulteriori approfondimenti volti a verificare la fondatezza della Segnalazione.

Istruttoria

L'attività istruttoria eseguita dal Gestore della Segnalazione ha l'obiettivo di approfondire e analizzare nel dettaglio l'oggetto della Segnalazione, al fine di: (a) verificarne la ragionevole fondatezza e, (b) ove possibile, fornire indicazioni in merito alle irregolarità, anomalie e carenze di controllo rilevate.

A tale scopo, il Gestore della Segnalazione può individuare i soggetti, ivi incluse specifiche funzioni del Fondo Pensione ovvero consulenti tecnici e periti esterni, il cui coinvolgimento è funzionale per approfondire l'indagine dell'oggetto della Segnalazione e condivide con questi ultimi le informazioni necessarie per l'espletamento di dette attività, fermo restando il rispetto del dovere di riservatezza, di cui al precedente paragrafo 5 e della normativa privacy da parte di tali soggetti.

Qualora la Segnalazione dovesse avere ad oggetto Violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, delle procedure aziendali, del sistema di deleghe e poteri e del Codice Etico del Fondo Pensione e/o atti illeciti da cui possa derivare anche solo in via potenziale la commissione di un reato presupposto e una responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001, il Gestore della Segnalazione informa, altresì, l'Organismo di Vigilanza al fine di permetterne il coinvolgimento nell'attività istruttoria, ferma restando la titolarità e conseguente responsabilità del Gestore della Segnalazione.

L'indagine è condotta dal Gestore della Segnalazione, a mero titolo esemplificativo, sulla base di materiale documentale fornito dal Segnalante, ovvero di evidenze e documenti acquisiti dal Gestore della Segnalazione, ferma restando l'applicazione dei principi di riservatezza, autonomia, indipendenza, imparzialità e professionalità di cui al precedente paragrafo 5.

Esito dell'istruttoria

Sulla base delle risultanze istruttorie, il Gestore della Segnalazione, adite le funzioni aziendali, ovvero i consulenti tecnici e i periti esterni eventualmente coinvolti nel processo di indagine, valuta le azioni da intraprendere, distinguendo in:

- a. Segnalazioni infondate:** ogni Segnalazione ritenuta infondata, se effettuata in buona fede, è archiviata e non sono previste azioni o sanzioni nei riguardi del Segnalante.

Qualora la Segnalazione risultasse infondata ed effettuata con la finalità di screditare o danneggiare in qualunque altro modo la Persona coinvolta, ovvero il Fondo Pensione, il Gestore della Segnalazione: (i) richiede al Direttore Generale di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti del Segnalante in malafede e/o (ii) applica le ulteriori azioni o provvedimenti contrattualmente previsti e/o (iii) ove ricorrano i presupposti, presenta denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Qualora la Persona coinvolta sia il Direttore Generale o la Segnalazione riguardi attività svolte dal Direttore Generale, il Gestore della Segnalazione informa il Consiglio di Amministrazione, il quale

applica, a seconda dei casi, nei confronti del Segnalante i provvedimenti sanzionatori ritenuti opportuni.

- b. Segnalazioni fondate:** il Gestore della Segnalazione informa il Direttore Generale. Nel caso in cui la Persona Coinvolta sia il Direttore Generale o la Segnalazione riguardi attività svolte dal Direttore Generale, il Gestore della Segnalazione informa il Consiglio di Amministrazione.

In tutti i casi sopra considerati, qualora la Segnalazione riguardi Violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, delle procedure aziendali, del sistema di deleghe e poteri e del Codice Etico del Fondo Pensione e/o atti illeciti da cui possa derivare anche solo in via potenziale la commissione di un reato presupposto e una responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001, il Gestore della Segnalazione informa anche l'Organismo di Vigilanza.

I soggetti sopra indicati vengono informati dal Gestore della Segnalazione, al fine di:

- avviare un procedimento sanzionatorio, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 7, Legge 300 del 1970 ("Statuto dei lavoratori");
- applicare le ulteriori azioni e/o gli ulteriori provvedimenti contrattualmente previsti;
- concordare le eventuali misure correttive necessarie per la rimozione delle criticità riscontrate nel corso della fase istruttoria;
- determinare, ove necessario, anche con il supporto di professionisti esterni, eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi del Fondo Pensione (a titolo esemplificativo, azioni giudiziarie, denuncia/querela alle autorità competenti, sospensione/cancellazione di fornitori, etc.).

Reporting

Una volta conclusa la fase istruttoria, il Gestore della Segnalazione, in eventuale concerto con i soggetti coinvolti durante tale fase, redige un report d'indagine in cui riepiloga le attività svolte e indica, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'oggetto della Segnalazione;
- b) le attività svolte;
- c) le evidenze emerse;
- d) gli eventuali motivi di archiviazione della Segnalazione;
- e) i potenziali gap identificati;
- f) le eventuali azioni correttive individuate;
- g) gli eventuali provvedimenti sanzionatori applicati nei confronti della Persona coinvolta o del Segnalante che abbia agito con dolo o colpa grave;
- h) l'eventuale apertura di procedimenti giudiziari a carico della Persona coinvolta nella Segnalazione o del Segnalante in mala fede.

Qualora la Segnalazione riguardasse Violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, delle procedure aziendali, del sistema di deleghe e poteri e del Codice Etico di una o più del Fondo Pensione e/o atti illeciti da cui possa derivare anche solo in via potenziale la commissione di un reato presupposto e una responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001, il Gestore della Segnalazione trasmette all'Organismo di Vigilanza il report finale.

In ogni caso, al termine dell'attività di reporting, e comunque entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione, il Gestore della Segnalazione fornisce al Segnalante un Riscontro in merito alla Segnalazione, specificando se la stessa è stata archiviata, conclusa, ancora in elaborazione o rinviata all'autorità competente per ulteriori indagini.

10. TUTELA DEL SEGNALANTE

10.1. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Come precisato al precedente paragrafo 5, il Segnalante, il Gestore della Segnalazione e tutti i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti nella gestione della Segnalazione, ivi inclusi gli eventuali Facilitatori, garantiscono, in ogni stato e fase del relativo processo, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

In particolare, relativamente alla rivelazione della identità del Segnalante, il D.Lgs. 24/2023, all'art. 12 prevede le seguenti tutele:

- l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rilevate a persone diverse dal Gestore della Segnalazione e dai soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti nella gestione della Segnalazione, ivi inclusi i Facilitatori, senza il consenso espresso del Segnalante (comma 2);
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale (comma 3);
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria (comma 4);
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa della Persona coinvolta, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità (comma 5). In

tale ipotesi, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di Segnalazione interna quando la rivelazione della identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta (comma 6).

La tutela della riservatezza deve essere garantita a prescindere dalle modalità e dal canale scelto dal Segnalante per effettuare la Segnalazione, ivi inclusi i casi in cui:

- a) la Segnalazione sia effettuata verbalmente mediante incontro diretto con il Gestore della Segnalazione;
- b) la Segnalazione sia effettuata a personale non autorizzato alla gestione della stessa.

Eventuali condotte realizzate in violazione del presente obbligo sono passibili di sanzioni disciplinari, ferme restando eventuali ulteriori responsabilità previste dalla normativa applicabile.

10.2. DIVIETO DI RITORSIONE

Il Fondo Pensione proibisce e condanna qualsivoglia Ritorsione nei confronti del Segnalante, ovvero dei soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti nel processo di gestione della Segnalazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fondo Pensione elenca tra detti comportamenti ritorsivi:

- a) la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Avverso tali comportamenti, il Fondo Pensione si impegna ad adottare i provvedimenti disciplinari idonei. A tal fine, il Segnalante e i soggetti cui è riconosciuta tutela, sono legittimati a riportare al loro responsabile l'eventuale condotta ritorsiva, affinché sia valutata la possibilità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della condotta e si rimedi agli effetti negativi dell'atto ritorsivo, ripristinando la situazione originaria.

In conformità con le disposizioni normative contenute nel D.Lgs. 24/2023, il Fondo Pensione garantisce tutela avverso Ritorsioni sia al Segnalante sia a coloro che hanno un legame affettivo ovvero lavorativo con il Segnalante, quali:

- a) i Facilitatori;
- b) i soggetti operanti nel medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante e ad esso legati da uno stabile rapporto affettivo, ovvero di parentela entro il quarto grado;
- c) i colleghi di lavoro del Segnalante che prestano attività nel medesimo Contesto Lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) gli enti di proprietà del Segnalante, ovvero gli enti che operano nel medesimo Contesto Lavorativo dello stesso.

Le indicazioni contenute nel presente paragrafo, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 24/2023, non si applicano quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

11. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Fondo Pensione, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 24/2023, della normativa giuslavoristica applicabile, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro, nonché del sistema sanzionatorio previsto all'interno

del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Fondo Pensione adotta i provvedimenti sanzionatori ritenuti idonei al singolo caso di specie, qualora si ravvisi la violazione dei principi contenuti nella presente procedura.

Il Fondo Pensione riconosce quale destinatario delle misure disciplinari tutto il Personale del Fondo Pensione che, a prescindere dal rapporto contrattuale in essere, ovvero dal regime lavoristico applicato, presta attività professionale per il Fondo Pensione.

Nell'ambito dei soggetti destinatari dei provvedimenti disciplinari, il Fondo Pensione riconosce:

- a) il Segnalante la cui responsabilità penale per i reati di diffamazione e/o calunnia consumati a mezzo della Segnalazione sia stata accertata in primo grado di giudizio;
- b) il Segnalante di cui sia accertata la responsabilità civile per Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave;
- c) la Persona coinvolta di cui siano accertati profili di responsabilità di natura disciplinare o, comunque, condotte passibili di ledere i propri doveri in forza del rapporto in essere con il Fondo Pensione;
- d) i soggetti che violano le misure di tutela previste dalla presente procedura;
- e) i soggetti che violano gli obblighi di riservatezza, di cui al precedente paragrafo 10.1;
- f) chiunque commetta violazioni della presente procedura, che può consistere in qualsiasi comportamento attivo od omissivo commesso con dolo e colpa grave, ad esempio:
 - nell'ostacolare o tentare di ostacolare l'inoltro della Segnalazione;
 - nell'ostacolare o tentare di ostacolare la gestione della Segnalazione, con l'intento di evitare che venga dato corso alla relativa analisi preliminare e/o alla relativa istruttoria;
 - nella mancata gestione della Segnalazione, compresa la mancata analisi preliminare e/o istruttoria della Segnalazione ove dovute;
 - nella gestione della Segnalazione in modo difforme dalle prescrizioni e cautele contenute nella presente procedura e della legge;
 - nella gestione della Segnalazione in modo solo parziale o frammentato, senza prendere in considerazione tutte le Violazioni e le Persone coinvolte e, comunque, tutte le circostanze utili ai fini di individuare il responsabile della Violazione.

In ogni caso, il Fondo Pensione agirà nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e contratto vigenti. In tal senso, gli eventuali provvedimenti disciplinari che dovessero essere adottati all'esito dei procedimenti disciplinari ex art. 7, Legge n. 300/1970 saranno proporzionati all'entità e gravità delle Violazioni accertate, come previsto dall'art. 2106 c.c..

Restano ferme tutte le ulteriori sanzioni e misure previste nell'ordinamento vigente di natura civile, penale e amministrativa, ivi incluse quelle comminabili dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 o da altre Autorità, anche internazionali.

12. INFORMATIVA PRIVACY

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere limitati in ragione di quanto previsto dall'art. 2-undecies del d.lgs. 196/2003 se dall'esercizio del diritto limitato possa derivare un pregiudizio alla riservatezza dell'identità del segnalante. La valutazione dovrà essere effettuata caso per caso e comunicata senza ritardo all'interessato salvo che tale comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione. Tali diritti rimangono limitati, ritardati o esclusi solo per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE)2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Il Fondo Pensione tratta i dati personali contenuti nelle segnalazioni in qualità di titolare del trattamento. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti debitamente autorizzati ai sensi degli articoli 29 del regolamento (UE) 2016/679 e 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e impegnati alla riservatezza nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE)2016/679.

Il Fondo Pensione mette a disposizione sui propri canali e presso le sedi aziendali idonea informativa ai segnalanti e alle persone a vario titolo coinvolte nella segnalazione conformemente a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679.

Il Fondo Pensione verificherà periodicamente l'idoneità delle misure tecniche implementate sulla piattaforma e sui diversi canali di ricezione delle segnalazioni nonché adotterà precipue misure organizzative affinché sia sempre garantito un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, periodicamente verificato tramite valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Il fornitore della piattaforma e gli altri fornitori che forniscono uno o più servizi al Fondo Pensione per la gestione delle segnalazioni dovranno essere opportunamente nominati responsabili del trattamento tramite uno specifico contratto per il trattamento dei dati di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

13. ARCHIVIZIONE E TRACCIABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

Le Segnalazioni pervenute in forma scritta e la relativa documentazione rilevante devono essere archiviate e tracciate in conformità con la normativa Privacy (Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation – GDPR” e relativi recepimenti locali) garantendo il maggior grado di sicurezza e riservatezza.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni successivi alla data in cui è stato fornito Riscontro al Segnalante.